

LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DELL'EREDITÀ
DIGITALE TRA IDENTITÀ E PRIVACY.

*SUCCESSION PLANNING FOR THE 'DIGITAL HERITAGE'
BETWEEN IDENTITY AND PRIVACY.*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 23, agosto 2025, ISSN: 2386-4567, pp. 216-245



Daide IANNI

ARTÍCULO RECIBIDO: 4 de marzo de 2025

ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2025

RESUMEN: Col presente saggio si vuole affrontare il cangiante e multiforme fenomeno della "Digital Death", analizzando l'ambivalente matrice patrimoniale e personale del cyberspazio. Da un lato, infatti, si pone la problematica della trasmissione mortis causa dei c.d. digital assets mentre, dall'altro lato, sorge il dilemma della sorte dell'identità digitale dopo la morte del suo titolare. La disamina verrà condotta con un approccio sovranazionale e trasversale e si concentrerà altresì sull'impatto che le nuove tecnologie hanno avuto e avranno sui tradizionali sistemi giuridici moderni, al fine di interrogarsi sulla necessità di riforma o, al contrario, sull'idoneità degli odierni strumenti normativi di arginare le nuove sfide di Internet, con uno sguardo alla tutela dei diritti della personalità degli individui e nel rispetto della libera circolazione dei dati.

PALABRAS CLAVE: Eredità digitale; identità virtuale; privacy e riservatezza; diritto all'oblio; diritti della personalità.

ABSTRACT: *With the present essay, we aim to address the changing and multifaceted phenomenon of "Digital Death" by analyzing the ambivalent patrimonial and personal matrix of cyberspace. Indeed, on the one hand, the issue of the mortis causa transmission of so-called digital assets arises while, on the other hand, the dilemma of the fate of digital identity after the death of its owner arises. The examination will be conducted with a supranational and transversal approach and will also focus on the impact that the new technologies have had and will have on traditional modern legal systems, in order to question the need for reform or, on the contrary, the suitability of today's regulatory instruments to stem the new challenges of the Internet, with an eye to the protection of the personality rights of individuals and with respect to the free movement of data.*

KEY WORDS: *Digital heritage; virtual identity; privacy and confidentiality; right to be forgotten; personal rights.*

SUMARIO.- I. PROLOGO.- II. L'ETERogeneità DEL CONCETTO DI EREDITÀ DIGITALE: IL "DIGITAL ASSET" TRA BENI DIGITALI E DATI DIGITALI.- III. (SEGUE) L'INCIDENZA DELLA VOLONTÀ SUGLI STRUMENTI GIURIDICI DI PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE NELLA SFERA DIGITALE.- IV. (SEGUE) LO SCISMA TRA IDENTITÀ PERSONALE E IDENTITÀ DIGITALE: UNA CORSA PER LA SOPRAVVIVENZA.- V. (SEGUE) IL DIRITTO ALLA PRIVACY E ALLA RISERVATEZZA TRA CYBERSPAZIO E MONDO REALE.- VI. EPILOGO.

I. PROLOGO.

La rapidità con cui le nuove tecnologie hanno gradualmente conquistato ogni settore della società ha fatto emergere, in maniera sempre più incalzante, la necessità di addivenire, anche nel campo giuridico, alla predisposizione di una regolamentazione omogenea e completa del fenomeno. Le multiformi implicazioni nascenti dal rapporto tra Diritto ed Intelligenza Artificiale¹ hanno oramai accentrato il dibattito scientifico, anche in campo successorio.

Eppure, l'ascesa delle reti *web* non sembra oltremisura risalente nel tempo, appartenendo ancora alla Storia del recente passato. Invero, negli anni della Guerra Fredda, soltanto intorno al 1969, "l'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata di difesa"², su incarico del Governo degli Stati Uniti d'America³, crea e progetta "Arpanet"⁴, il progenitore dell'attuale *Internet*. Da allora, i passi in avanti sono stati decisamente numerosi e la diffusione dei fenomeni tecno-digitali è stata inarrestabile. Dacché prima esisteva solo lo Spazio cosmico con le sue galassie e i suoi pianeti, ad esso ora si è affiancato un altro "Universo parallelo": il *cyberspazio*. Si è così assistito ad un'accelerazione progressiva ed incessante della tecnologia a discapito di una altrettanto rapida e consapevole presa di coscienza dei fenomeni digitali. La società moderna non pare riuscire del tutto a governare queste nuove e cangianti dimensioni virtuali, sebbene ne sia oramai assuefatta e ricolma in ogni angolazione e prospettiva. Pertanto, l'obiettivo – ma, a dire il vero, talvolta pare

1 Sul rapporto tra Diritto e "Artificial Intelligence", sia consentito rinviare a: AA.VV.: *The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence* (curato da E. LIM e P. MORGAN), Cambridge University Press & Assessment, Cambridge, 2024, p. 36 e ss.

2 Il nome originale inglese è "Defense Advanced Research Projects Agency", più noto con l'acronimo "DARPA" ed indica un'agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare durante gli anni della Guerra Fredda.

3 Il progetto era nato per dare nuovo impulso allo sviluppo del settore di ricerca tecnologica, specialmente a seguito del "sorpasso" dell'Unione Sovietica, che lanciò il primo satellite - noto come "Sputnik" - nel 1957, anticipando di gran lunga le altre Potenze mondiali.

4 Per un'analisi più approfondita del tema, si veda: DETTI, T. e LAURICELLA, G.: *Le origini di internet*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 5 e ss.

• Davide Ianni

Dottorando di ricerca in Diritto Privato, Università degli Studi di L'Aquila. E-mail: davide.ianni2@graduate.univaq.it

anch'esso un miraggio – resta solo il mero tentativo di arginare le derive più pericolose di tali fenomeni.

Se, dunque, questo è il substrato storico-sociale che si staglia all'orizzonte, occorre interrogarsi su quale sia invece il panorama giuridico, con i suoi aspetti problematici e le prospettive future. Com'è noto, i cambiamenti della società spesso colgono di sorpresa il nostro legislatore, che sovente rimane a guardare finché il suo intervento da opportuno diviene indispensabile, richiedendo così l'adozione di una normativa, avente il carattere dell'urgenza, la quale - per sua intrinseca natura - sarà pertanto anche caotica e disorganizzata. L'interrogativo sorge spontaneo: tutto questo avverrà o è già avvenuto anche in tema di tecnologie digitali? Forse, in parte, la risposta potrebbe essere affermativa. Tale difficoltà si rintraccia nella matrice intrinseca della tecnologia, la quale, in quanto *lògos della tèchne*⁵, insegue sé stessa in una corsa inarrestabile verso il progresso, innestando un circolo vizioso dal quale sarà arduo uscire. Per adesso, tuttavia, l'analisi si concentrerà nel capire quale sia l'attuale stato dell'arte nonché nell'interrogarsi sulla capacità delle categorie classiche dell'ordinamento giuridico di adeguarsi ai nuovi fenomeni tecnologici⁶, ponendo sotto la lente d'ingrandimento un aspetto specifico di questo enorme fenomeno: le implicazioni giuridiche del *post mortem* nell'ambito della tecnologia, sia sotto un profilo meramente oggettivo-patrimoniale che sotto un profilo soggettivo-personale. Senza alcuna ambizione di esaustività, si procederà pertanto alla disamina del nuovo concetto di "successione digitale", con l'auspicio che i risultati e le suggestioni che ne scaturiranno possano essere il punto di partenza per una futura ed imminente riorganizzazione e disciplina dei moderni fenomeni tecnologici.

II. L'ETEROGENEITÀ DEL CONCETTO DI EREDITÀ DIGITALE: IL "DIGITAL ASSET" TRA BENI DIGITALI E DATI DIGITALI.

Lo studio dei nuovi risvolti giuridici sul tema delle moderne tecnologie digitali apre un vastissimo panorama su cui gli studiosi iniziano in maniera crescente a confrontarsi. Risulta pertanto indispensabile circoscriverne l'analisi entro confini ben definiti. Il tema prescelto nel presente studio viene spesso conosciuto con denominazioni differenti ma altrettanto valide: eredità digitale, successione digitale, morte digitale, successione nel patrimonio digitale, *digital inheritance*, *digitaler nachlass*. Tutte queste diverse locuzioni hanno in comune il pregio di unire il dato

5 Si richiama la suggestione espressa da FERRETTI, F.: "L'impatto della tecnologia sulle categorie giuridiche. La soggettivizzazione dell'intelligenza artificiale", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 53. Inoltre, per un approfondimento sul tema della soggettività nell'ambito dell'intelligenza artificiale, CAROCCIA, F.: "Soggettività giuridica dei robot?", *Diritto e intelligenza artificiale* (a cura di G. ALPA), 2020, p. 213 ss.

6 Per una disamina completa sulla relazione tra categorie del diritto e progresso tecnologico, IRTI, N.: *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 25 ss.

empirico-tecnologico con il dato giuridico-successorio. Per fornire una definizione di “successione digitale”, si deve anzitutto precisare la sua natura ambivalente. Come un Giano Bifronte, essa contiene al suo interno due facce della medesima medaglia. All'interno di tale concetto, vengono ricompresi l'insieme dei fenomeni, sia patrimoniali che personali, relativi alla sorte, programmazione e protezione *post mortem* del complesso dei rapporti digitali del titolare-*de cuius*.

Il concetto di “eredità digitale” afferisce non soltanto al versante prettamente patrimoniale ma anche al più delicato problema dell'identità digitale come promanazione e specificazione della persona⁷, reso ancor più complesso dal carattere eterogeneo dei c.d. “*digital assets*”. Con questo idioma di matrice anglosassone si fa riferimento a quel complesso di beni che vengono notoriamente chiamati “risorse digitali”. Nel caso di specie, tuttavia, la migliore accezione da attribuirgli è quella di “patrimonio digitale”. Nell'alveo di un simile concetto, va infatti operata una distinzione primaria⁸: da un lato, si parla di “beni” digitali propriamente intesi mentre, dall'altro, vi sono i “dati” digitali. Appartenere all'una o all'altra categoria comporta un diverso sistema di disciplina e regolamentazione. Innanzitutto, il primo elemento (quello dei beni digitali) è connotato da una valenza prettamente patrimoniale e quindi porta con sé le problematiche inerenti al trasferimento *mortis causa* e la sua trasferibilità o meno mentre il secondo elemento (quello dei dati digitali) vira su tematiche legate alla personalità del titolare, attingendo ai dubbi sul rispetto della *privacy* e della riservatezza della sfera privata della persona, finanche al tema del c.d. “oblio digitale”.

Ora, sotto il profilo contenutistico, al primo gruppo appartengono i documenti e i contenuti multimediali (come video, immagini, musica) che sono incorporati all'interno di supporti fisici (come pc, cd, hard disk, chiavette usb) in esclusiva disponibilità del *de cuius*: vi è un rapporto 1:1, in cui il titolare ha un rapporto diretto ed immediato con essi. A questa categoria si applicherà la disciplina dei beni “classici” in formato materiale-non digitale⁹. La seconda categoria invece

7 La dottrina (MARINO, G.: “La successione digitale”, *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, fascicolo I, 2018, p. 171) parla infatti di un duplice profilo per definire il concetto preferibile di successione digitale: “il profilo della trasmissione di diritti e rapporti giuridici aventi ad oggetto contenuti digitali di carattere patrimoniale e, per altro, quello della continuazione della personalità del defunto, per come sviluppatasi sulla rete, riguardate attraverso il prisma della disciplina delle successioni *mortis causa*”. Per ulteriori riflessioni sul concetto di “eredità digitale” e successione *mortis causa*: DE PLANO, S.: “La successione a causa di morte nel patrimonio digitale”, in *Internet e diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI), Esi, Napoli, 2015, p. 427 e ss.; GERBO, F.: “Dell'eredità informatica”, *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 300 e ss.; ZOPPINI, A.: “Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)”, *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 185 e ss.; BARBA, V.: “Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà”, *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 341 e ss.

8 La categorizzazione del fenomeno digitale di diverse classi viene accolta dalla dottrina pressoché unanime, si veda, tra gli altri, RESTA, G.: “La morte digitale”, *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fascicolo 6, 2014, p. 907 e ss.; CAMARDI, C.: “L'eredità digitale. Tra reale e virtuale”, *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fascicolo I, 2018, p. 70 e ss.; CARBONE, C.: *Le successioni per causa di morte*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2023, p. 53 e ss.

9 Tali beni saranno dunque suscettibili di essere trasferiti – come qualunque *res* – sia *inter vivos* che *mortis causa*, concretizzandosi nel precipitato “digitale” dei beni materiali del suo titolare.

attiene al complesso dei rapporti digitali che nascono sulle piattaforme *online*. In tal caso, si instaura un rapporto trilaterale: titolare-service provider-bene¹⁰. In questi casi, stante la natura del rapporto del titolare verso il bene, si riconduce la fattispecie all'interno di una vera e propria "posizione contrattuale"¹¹. Tuttavia, nell'ambito di questa categoria, vi è una ulteriore distinzione ancora più evidente da analizzare, laddove si consideri la facoltà, per il testatore, di introdurre una clausola di intrasferibilità (o intrasmissibilità) del rapporto contrattuale a seguito della sua morte. In tale caso, si ritiene che, l'intrasferibilità possa essere validamente prevista per i rapporti connotati da una vocazione prettamente personale mentre andrebbe esclusa per quelli di natura commerciale o meramente patrimoniale¹². Il decesso del titolare viene inoltre spesso ricompreso all'interno delle condizioni generali¹³ di contratto come evento che può comportare l'estinzione del rapporto, riconoscendo indirettamente un carattere indubbiamente personale e riservato alla relazione tra utente e piattaforma.

La distinzione tra "beni" e "dati" digitali resta dunque cruciale per comprendere al meglio la complessità del fenomeno virtuale, specialmente considerando il diverso grado di *vicinitas* nel rapporto utente-service provider: in un caso, il supporto materiale contiene una serie di dati che sono a "portata di mano" del suo titolare, seppur in formato elettronico; nel secondo caso, invece, la tangibilità del bene viene radicalmente esclusa, creando una serie di dati che esistono solo in virtù della creazione di uno spazio virtuale avulso dalla realtà materiale. Nella prima ipotesi il rapporto tra dato e titolare è diretto ed immediato mentre nel secondo vi è una interposizione reale di un altro soggetto (*service provider*), il quale risulta indispensabile per la creazione del rapporto stesso e senza il quale non potrebbe neppure venire ad esistenza oppure si estinguerebbe.

10 A titolo esemplificativo, si può far riferimento ai c.d. contratti di servizio che si stipulano con le piattaforme di social network oppure diretti alla fruizione di servizi di posta elettronica o di messaggistica istantanea.

11 In accordo con questa prospettiva, l'erede, subentrando nella medesima posizione giuridica del *de cuius*, subentrerà direttamente anche nelle relative posizioni contrattuali validamente in essere al tempo dell'apertura della successione e suscettibili di essere trasferite *mortis causa*, e quindi ad eccezione di tutti quei rapporti che invece si estinguono con la morte del suo titolare o *intuitu personae*. si veda, per un approfondimento della tematica: PADOVANI, F.: *Le posizioni contrattuali, Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, (a cura di G. BONILINI), Giuffrè, Milano, 2009, p. 520 e ss. Nel fenomeno successorio, il testatore ha a disposizione la figura del "legato di posizione contrattuale", fermo restando i dubbi circa la trasmissibilità o meno di questi rapporti, dal momento che non può escludersi a priori la relativa estinzione degli stessi, dopo la morte del suo titolare, trattandosi di rapporti strettamente personali.

12 CAMARDI, C.: "L'eredità digitale. Tra reale e virtuale", cit., p. 75 e ss.

13 Riguardo l'effettiva vincolatività delle "condizioni generali" previste dalle piattaforme dei *social networks* in ordine all'estinzione dei rapporti digitali in essere in capo al defunto al momento del suo decesso, è necessario precisare la presenza di due orientamenti contrapposti che si fronteggiano: da un lato, il filone di stampo tedesco esclude la rilevanza di tali condizioni, ai fini dell'esclusione della caduta in successione dei dati digitali, poiché non idonee a dimostrare un consenso preciso, libero, informato e consapevole, concretizzandosi la loro approvazione – nella maggior parte dei casi – nel "flaggare" una casella di cui pressoché si ignora il contenuto; dall'altro lato, il filone anglosassone invece è di opposto avviso, riconoscendo l'esclusione della caduta in successione dei dati se la piattaforma prevedeva tali condizioni ed esse sono state accettate dall'utente.

III. (SEGUE) L'INCIDENZA DELLA VOLONTÀ SUGLI STRUMENTI GIURIDICI DI PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE NELLA SFERA DIGITALE.

Al fine di meglio districarsi nel ginepraio di algoritmi e *big data*, nel presente paragrafo si affronterà il tema prettamente “patrimoniale” relativo al fenomeno della successione digitale. In primo luogo, ci si deve interrogare se esita ed eventualmente quale sia il raggio d'azione riservato alla volontà del titolare, comprendendo con quale incidenza essa possa essere esplicitata ed attraverso quali strumenti giuridici. Cionondimeno, risulta prodromico procedere ad una breve ricostruzione dogmatica dell'oggetto della successione digitale dal punto di vista patrimoniale.

Se i supporti fisici (come *pc*, *tablet*, *hard disk*, *cds*, *chiavette usb*, *et similia*) vengono ricondotti nella categoria dei beni materiali c.d. mobili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 812 c.c., ben più complicata è la questione relativa ai beni digitali in senso stretto (ossia il contenuto digitale degli stessi). Mediante un procedimento ermeneutico¹⁴ ed analogico¹⁵, viene attribuita una nozione “meta-giuridica” ai dati digitali, intendendo gli stessi come beni “immateriali”. Trattandosi di elementi comunque suscettibili di apprensione da parte dell'uomo, aventi un loro valore patrimoniale, oggetto di diritti nonché idonei a soddisfare bisogni o trarne utilità, quand'anche siano non materialmente tangibili, essi rientrano a pieno nell'alveo normativo di cui al *genus* dell'art. 810 c.c.. Accanto a questa concezione, deve tuttavia essere menzionata la diversa opinione di chi¹⁶ avverte, al contrario, come urgente la necessità di un ampliamento delle categorie dogmatiche dell'ordinamento giuridico, al fine di predisporre una disciplina omogenea e analitica del nuovo fenomeno delle tecnologie digitali¹⁷.

Nelle more di un futuro ed auspicabile intervento legislativo, è comunque indispensabile predisporre un meccanismo che riesca a mettere a riparo l'ordinamento dall'invasione digitale. Sono dunque stati predisposti diversi strumenti giuridici, al fine di consentire una gestione quanto più ordinata possibile

14 Si considera il principio di autosufficienza ed autonomia dell'ordinamento giuridico in forza del quale ogni elemento della realtà può trovare una soluzione al suo interno mediante un procedimento di adattamento e di interpretazione tale da rintracciare la norma applicabile al caso concreto mediante la sussunzione di norme astratte già positivizzate all'interno del sistema giuridico attualmente vigente. per un'analisi della tematica: MODUGNO, F.: *Lineamenti di teoria del diritto oggettivo*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 141 e ss.

15 Si usa una terminologia impropria per riferirsi al metodo “analogico” che riconduce le invenzioni, le opere dell'ingegno, i marchi, i brevetti, ecc. alla categoria dei beni c.d. immateriali. Ragionando per paragoni, anche ai dati digitali potrebbe essere riconosciuta la medesima natura, in quanto connotati dal carattere della intangibilità materiale.

16 РОДОТА, S.: “Verso una dichiarazione dei diritti di internet”, in https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/193/Internet_Libe.pdf. L'Autore fa riferimento all'urgente necessità da parte del Legislatore di dover tener conto del nuovo “nucleo accresciuto” della società e dell'ordinamento, con l'ingresso di *Internet* e delle tecnologie digitali nelle dinamiche quotidiane, sia commerciali che personali.

17 Si fa riferimento al documento programmatico “Dichiarazione dei diritti in Internet”, disponibile sul sito www.camera.it, 2015.

dei fenomeni tecnologici. I c.d. “digital goods” rientrano nei beni trasferibili *mortis causa*. Lo strumento che l'ordinamento predispone per la regolamentazione patrimoniale *post mortem* è il testamento, il quale – oltre ad interessare oramai anche aspetti di natura meramente personale¹⁸ - resta il mezzo d'elezione con cui il *de cuius* può predisporre una pianificazione economico-patrimoniale della propria sfera giuridica per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Limitando, per ora, l'analisi al solo versante strettamente “patrimoniale” (e rinviando per quello “personale” al paragrafo successivo), il testatore potrà istituire un soggetto erede, trasferendo l'universalità del suo patrimonio, oppure predisporre un legato, laddove voglia beneficiare il soggetto di uno o più beni determinati. Risulta ultronea qualunque ulteriore specificazione se si fa riferimento ai beni “materiali” digitali (ossia ai supporti informatici come *pc* o *tablet*)¹⁹.

Diversamente, per i “dati digitali” (ossia i contenuti informatici) si pone un problema più complesso. Qui infatti il connotato puramente patrimoniale cede il passo ad un elemento più intimo e personale. La tematica resta però ancora agganciata al dato “fisico” dei contenuti digitali ed alla sua trasferibilità²⁰. La dottrina²¹ ha così ideato dei meccanismi giuridici al fine di tutelare e garantire il passaggio generazionale anche di questa nuova categoria di beni. Una disamina a parte va riservata al c.d. legato di *password*²². Tale strumento viene utilizzato quando il testatore vuole affidare le proprie credenziali relative ad uno o più *account* ad un soggetto specifico, scrivendo direttamente nel testamento la propria *password* per accedere alla piattaforma. In tal modo però si perde la segretezza della stessa e ci si espone al rischio di abuso da parte di chi voglia appropriarsi della stessa o dei contenuti ai quali accede. Per tali motivi, la prassi ha riconosciuto

18 PERLINGIERI, G.: “Invalidità delle disposizioni *mortis causa* e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia”, *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 1/2016, p. 119 e ss.; GIAMPICCOLO, G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Esi, Napoli, 2010, p. 261 e ss.

19 Il testatore potrà nominare erede un soggetto oppure procedere con un semplice legato ai sensi dell'art. 654 c.c. avente ad oggetto il bene che vuole attribuirgli secondo le regole classiche della successione testamentaria.

20 Per meglio dire, si fa riferimento al fatto che, benché in questi casi la volontà del *de cuius* sia rivolta ad un aspetto più personale che squisitamente economico, la problematica resta ancora di natura patrimoniale, intesa come trasferibilità o meno del diritto, e non anche sul profilo dell'identità personale “digitale” di cui invece si parlerà nel prossimo paragrafo.

21 MONCALVO, F. A.: “Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante”, *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 56 ss.; BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Utet, Torino, 2020, p. 171 e ss.; CALVO, R.: “Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante”, *Diritto delle successioni*, n. 1/2010; PALAZZO, A.: “Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori”, *Vita notarile*, 1993, p. 1228 e ss. Inoltre, sulla natura e implicazioni delle disposizioni testamentarie, sia consentito nuovamente un rinvio a PERLINGIERI, G.: “Invalidità delle disposizioni *mortis causa*”, cit..

22 Per una disamina più approfondita si veda: DI LORENZO, L.: “Il legato di *password*”, *Notariato*, 2014, p. 144 e ss.; CARBONE, C.: *Le successioni*, cit., p. 56; MAGNANI, A.: “L'eredità digitale”, *Notariato*, 2014, p. 530 e ss.; ID., “La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed applicazioni”, *Riv. not.*, 1998, p. 138 e ss.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Password, credenziali e successione mortis causa*, Studio 6-2007/IG (a cura di BECHINI, U.), approvato dalla Commissione Studi Informativa Giuridica in data 11 maggio 2007.

specifici strumenti, alla luce del loro predominante elemento personale²³. Una figura spesso utilizzata è quella dell'esecutore testamentario.²⁴ Il testatore potrà infatti nominare tale figura, impartendo delle istruzioni al fine di gestire i propri rapporti digitali. Un altro strumento è quello del c.d. mandato *post mortem*²⁵, ritenuto dalla dottrina eccezionalmente lecito ed ammissibile²⁶, tramite il quale il testatore incarica un soggetto di procedere al compimento di determinati atti giuridici, dopo la sua morte. Si tratta di un mero incarico gestorio²⁷ avente ad oggetto un'attività da svolgersi dopo la morte del mandante che garantisce la segretezza dei dati²⁸. La volontà del testatore risulta pertanto pressoché invariata nella sua pienezza dispositiva, anche in relazione ai beni digitali. La problematica concerne tuttavia il grado di protezione da garantire ai contenuti informativi in titolarità al testatore al momento della morte, al fine di rispettare a pieno la sua volontà così da far pervenire i contenuti digitali direttamente al suo destinatario designato, senza intromissioni o manomissioni di terzi. Il panorama successorio digitale è costellato da rischi nuovi ed in continua evoluzione, di cui spesso si ignora l'esistenza anche a causa della scarsa conoscenza dei fenomeni tecnologici. Se questa è la situazione relativa all'aspetto "patrimoniale", le problematiche si acquiscono ancor di più per quanto concerne l'impatto della sfera soggettiva²⁹ "personale" del titolare nel mondo digitale.

23 Va precisato come il carattere personale non annulla affatto il dato patrimoniale di questa categoria di *digital goods*: si pensi all'ingente introito economico relativo all'*account* di un *influencer* o di un *content creator* che lavora nel digitale.

24 MAGNANI, A.: "L'eredità digitale", cit., p. 530 e ss.; TALAMANCA, M.: "Successioni testamentarie", *Comm. cod. civ.* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), 1965, p. 20 e ss.; Id., "Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie – Delle sostituzioni – Degli esecutori testamentari", *Comm. cod. civ.* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), 1978, p. 15 e ss.

25 MONCALVO, F. A.: "Sul mandato", cit., p. 54 e ss.; RESTA, G.: "La morte digitale", cit., p. 915; CARBONE, C.: *Le successioni*, cit., p. 57.

26 Si ritiene infatti che non risultano violate le norme contenute né nell'art. 1722, comma I, n. 4 c.c. (il quale prevede l'estinzione del mandato per morte di una delle parti) né dell'art. 458 c.c. (il quale riconosce la nullità dei patti successori): per il primo punto, infatti, si ritiene ammissibile una deroga dal momento che la dottrina maggioritaria ne riconosce natura meramente dispositiva (cfr. tra le altre, Cass. civ., 25.03.1993 n. 3602) mentre per il secondo punto, non si avrà un patto successorio vietato poiché ciò viene scongiurato dalla natura non patrimoniale delle attribuzioni.

27 Si parla infatti di mandato *post mortem exequendum*, per sottolineare il carattere meramente esecutivo dell'incarico. In dottrina: DI STASIO, N.: "Il mandato post mortem exequendum", *Fam. Pers. Succ.*, 2011, p. 690 e ss.; MONCALVO, F.: "Sul mandato", cit., p. 54 e ss.; VIZZONI, L.: "Mandato post mortem ed eredità digitale", *Rivista Familia*, 2019, <https://www.rivistafamilia.it/2019/05/17/mandato-post-mortem-ed-eredita-digitale/>.

28 Tale ultima teoria sembra inoltre essere stata ulteriormente corroborata anche dal nuovo dato legislativo introdotto con il d.lgs. n. 101/2018, il quale ha modificato l'art. 2-terdecies del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) prevedendo espressamente che "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

29 Sul punto, si rinvia, per un approfondimento sulla tematica delle "situazioni soggettive esistenziali", alla disamina di PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III ed., Esi, Napoli, 2006, specificamente cap. XVI (par. 253-259), p. 715 e ss.

IV. (SEGUE) LO SCISMA TRA IDENTITÀ PERSONALE E IDENTITÀ DIGITALE: UNA CORSA PER LA SOPRAVVIVENZA.

Il fenomeno dello “*spread out*” delle piattaforme digitali e la diffusione della tecnologia in ogni sfera, anche privata, della persona ha portato ad una disgregazione dell'unitarietà ontologica dell'essere umano. Ogni individuo, per le più varie e multiformi esigenze del quotidiano, ha dovuto fare i conti con la moderna realtà informatizzata. Con il trionfo della digitalizzazione, si è assistito all'inizio di una nuova era in cui, in ogni settore della società, è ormai possibile – ed il più delle volte necessario – dotarsi di un profilo virtuale o di un *account* al fine di avviare, gestire o concludere una pratica. Così facendo - nel corso dei decenni - ognuno di noi si è reso artefice della creazione di un proprio *alter ego* digitale, un altro sé che abita in un mondo parallelo al nostro, comunemente noto come *cyberspazio*. Come per la tanto studiata scissione dell'atomo, si è giunti oggi alla scissione della persona in due entità³⁰: quella fatta di carne ed ossa, che abita il pianeta Terra e respira ossigeno, e quella composta da *bit*, *password* e *sequenze crittografate*, che vive in una dimensione virtuale e si nutre di *big data* e algoritmi.

Seppur in epoca risalente, la giurisprudenza italiana³¹ ha affrontato il problema dell'*io digitale* (identità virtuale), riconoscendone la sovrapposizione con l'identità personale (reale), intesa come “diritto di essere sé stessi in relazione alla vita sociale”. In realtà, i due concetti sottendono due fenomeni diversi e non integralmente intercambiabili. Nell'ambito della successione *mortis causa*³², la nascita di codesto “gemello digitale” comporta infatti il sorgere di una questione di non poco conto: la gestione della “personalità digitale”. La tecnologia genera una separazione tra identità biologica e identità virtuale. Normalmente, con la morte della persona fisica, tutti i rapporti personali e strettamente connessi alla soggettività di quell'individuo si estinguono con esso, seguendo la medesima sorte del suo titolare. Diversamente, la sfera digitale del *de cuius* sopravvive ad esso, lasciando una scia di dati ed informazioni personali pressoché permanenti e che, salvo specifiche previsioni, continuano a circolare anche dopo la sua morte: si tratta dell'altra faccia della medaglia del *digital asset*. La tecnologia ha infatti donato alle informazioni personali “digitalizzate” due attributi nuovi: l'idoneità a circolare in spazi e tempi illimitati *post mortem* e la fruibilità da parte di una platea indefinita e ignota di soggetti³³.

30 BONAVITA, S.: “Identità digitale, corpo elettronico e reputazione”, *Tecnologia e diritto*, 2019, p. 30.

31 Cass. civ., n. 13 del 1994, menzionata da LA CHINA, D.: “Tutela post mortem dell'identità digitale”, in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 260.

32 Per un approfondimento sulla tematica successoria, BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, II edizione, cit., p. 12 e ss.; PALAZZO, A.: *Le successioni*, *Trattato di diritto privato* (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), II edizione, Giuffrè, Milano, 2000, p. 185 e ss.

33 Sul punto, si veda anche BONETTI, S.: “Identità digitale post mortem e successione nel contratto avente ad oggetto dati personali”, in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 215.

L'analisi dunque si sposta dal versante patrimoniale a quello personale³⁴. La permanenza della sfera soggettivo-personale nello spazio digitale anche dopo la morte del suo titolare crea un *vulnus* incolmabile nella protezione della identità dell'individuo. Si rientra nella categoria dei "diritti della personalità"³⁵ ossia quel complesso di situazioni giuridiche soggettive intrinseche ed immanenti alla persona fisica. L'esigenza di garantire tutela a questa sfera del privato è stata avvertita già ai tempi dell'Assemblea Costituente, inserendo all'art. 2 della Costituzione una specifica previsione. La dicitura utilizzata nel 1948 risulta di una pregevole lungimiranza: la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo si estende non solo al singolo individuo bensì anche alle "formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Senza invadere il campo dei costituzionalisti, è interessante notare come nella locuzione "formazione sociale" possa rientrare, in senso lato, anche il concetto relativo al mondo di *Internet* e della rete in generale³⁶. In tal senso dunque anche il fenomeno tecnologico può essere ritenuto un nuovo spazio virtuale che si impone come intermediario privilegiato della società, filtrando le relazioni tra individui. Ricondotto ad unitarietà il concetto dei diritti della persona³⁷, l'aderenza di tali diritti alla persona fisica alla quale si riferivano ha condotto la dottrina a ritenere come essi siano intrasmissibili *mortis causa*, rimanendo una prerogativa vivente dell'individuo specifico³⁸. In questa nuova dimensione³⁹, la preoccupazione che perseguita il giurista attiene alla tutela⁴⁰ della *privacy* e della riservatezza dei dati personali e delle informazioni sensibili del titolare del rapporto digitale⁴¹. Tale

-
- 34 ALPA, G.: "L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione", *Contr. impr.*, 2017, p. 720 e ss.; MARTONE, I.: "Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»", *Tecn. dir.*, 2020, p. 425 e ss.
- 35 PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 715 e ss.; PINO, G.: "Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003/1, p. 237-274.
- 36 Con il termine "formazione sociale" si fa solitamente riferimento "ad ogni tipo di organizzazione o di comunità che si frapponga tra l'individuo e lo Stato": si veda BINI, R., PITRUZZELLA, G.: *Diritto costituzionale*, Utet, Torino, 2023, p. 568 e ss.
- 37 Tra le altre, Cass. civ. n. 2129/1975 in cui si abbraccia la tesi c.d. monista secondo cui i vari diritti attinenti alla personalità (nome, immagine, riservatezza) devono essere ritenuti come espressioni unitarie, aspetti di manifestazioni della persona umana considerata in maniera unica ed unitaria.
- 38 Si parla di diritti "personalissimi" e come tali intrasmissibili. ARCELLA, G.: "La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali", *Notariato*, 6/2021, p. 607 e ss.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Eredità digitale: inquadramento generale* (a cura di APOSTOLO, D.) studio n. 1-2023/DI, approvato in Commissione Informatica il 19.10.2023, p. 2.
- 39 PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, 1982, Esi, Napoli, p. 220 e ss.; RODOTA, S.: *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 27 e ss.; ID., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 6 e ss. Sul punto, si veda anche: MARTONE, I.: "Sulla trasmissibilità a causa di morte dei dati personali: l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza", in *Nuovi modelli di Diritto Successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, Eut, Trieste, 2020, p. 87 e ss., in cui l'Autrice parla di "dematerializzazione della realtà".
- 40 A riguardo la dottrina italiana ha dato un apporto considerevole ma basti citare, tra gli altri, MAGNANI, A.: "Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria", *Vita not.*, 2019, p. 1279 e ss.; CINQUE, M.: "La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni", *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 640 e ss.; SASSO, I.: "Privacy post-mortem e successione digitale", in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 550 e ss.; DELLE MONACHE, S.: "Successione mortis causa e patrimonio digitale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 458 e ss.
- 41 PERLINGIERI, P.: "Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato", *Il Foro napoletano*, fasc. 2/2018, p. 481 e ss.

interesse non solo è percepito a livello nazionale con il menzionato art. 2 cost. ma anche nel panorama sovranazionale ed europeo con gli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza⁴².

Nonostante gli intenti programmatici, la strada da percorrere per una tutela concreta è ancora lunga. Il dinamismo e la liquidità della tecnologia moderna contribuiscono ad accelerare la trasmissione e diffusione dei dati del nostro "io digitale". Prende sempre più piede la concezione "dinamico-evolutiva"⁴³ di identità e personalità digitale. Una volta creato il nostro profilo sul web, la mole di dati che esso contiene viene fagocitata nei sistemi informatici per sempre, per essere riutilizzate a scopi di mercato o di profilazione commerciale⁴⁴. Questo fenomeno risulta ancor più pericoloso alla luce dell'intricato rapporto tra la fine dell'esistenza fisica e la sopravvivenza della dimensione digitale⁴⁵. Benché privo del suo titolare, le informazioni relative a quel soggetto continuano a circolare ed il trattamento *post mortem* dei *digital data* risulterà privo di qualunque argine poiché la loro gestione è fuoriuscita dalla sfera volitiva del suo originario creatore. I medesimi interrogativi riguardano la trasmissibilità *mortis causa*⁴⁶ di questi gruppi di dati e informazioni. In tale panorama, si parla dunque di "diritti della personalità". Tuttavia, i nuovi sviluppi tecnologici, modificando alcune caratteristiche degli stessi⁴⁷, hanno portato al sorgere di una accesa discussione circa la loro sorte a seguito della morte del suo titolare. La dottrina tedesca ha contribuito alla profilazione di due principali ideologie: alcuni riconoscono la sopravvivenza di una limitata capacità giuridica al *de cuius*, così da consentire agli eredi di poter agire a tutela dei diritti personali dello stesso. Diversamente, la teoria dei c.d. *subjectlose Rechte* (diritti senza titolare) riconoscono la possibilità ontologica di diritti privi di titolari, esercitati dagli eredi

42 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (nota anche come Carta di Nizza) nel capo secondo prevede una specifica tutela sia all'art. 7 ("Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni") che all'art. 8 ("Protezione dei dati di carattere personale. 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente").

43 Essa è intesa come diritto alla continua e corretta proiezione della propria identità personale all'interno della rete. anche la giurisprudenza si è espressa sul punto: si veda Cass. civ., del 05.04.2012 n. 5525.

44 DE FRANCESCHI, A.: *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Esi, Napoli, 2017, p. 20 e ss.; RABAI, B.: "I big data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali", *Amministrare*, p. 400 e ss.; PERLINGIERI, P.: "L'informazione come bene giuridico", *Rass. Dir. Civ.*, 2/1990, p. 330 e ss.

45 SISTO, D.: "La morte digitale: cosa resta della nostra identità", *Il Quotidiano giuridico*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/2017/06/09/la-morte-digitale-cosa-resta-della-nostra-identita>.

46 In tema di trasmissibilità dei diritti della personalità, sia consentito rinviare a RESTA, G.: "Diritti e personalità: problemi e prospettive", *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 6/2007, p. 1043 e ss., nello specifico p. 1062. Inoltre, per una visione legata al fenomeno successorio: ZACCARIA, A.: *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Cedam, Padova, 1988, p. 72 e ss.

47 Come si è avuto modo di analizzare, le nuove tecnologie attribuiscono ai dati personali digitalizzati una nuova matrice immanente che sopravvive al suo titolare nel panorama *post mortem*.

del defunto⁴⁸. Si pone poi la problematica di individuare ipotesi di successione c.d. anomala, sebbene in questo caso venga esclusa dalla dottrina maggioritaria. Il complesso dei fenomeni ed eventi legati a tale tematica ed alle sue implicazioni giuridiche e sociali viene racchiuso sotto la locuzione “*Digital Death*”⁴⁹. Tra le diverse tematiche che vengono sviluppate, la suggestione maggiore ha ad oggetto l’inconsueto valore che assume il concetto di “immortalità” sia verso il singolo individuo che riguardo le informazioni digitali personali⁵⁰. Lo sdoppiamento⁵¹ della personalità⁵² giunge infatti all’estrema conseguenza per la quale la sfera del virtuale sopravvive e vince la sfera del reale. La vulnerabilità delle persone in merito a tali informazioni diffuse sulla rete risulta ancora più marcata poiché, se i meccanismi della tecnologia sfuggono alle maglie del controllo già in vita del suo titolare, figurarsi cosa possa accadere nel momento in cui esso viene meno o se tali informazioni sensibili cadano nelle mani sbagliate. Stante questo connotato indefettibile ed intrinseco al panorama digitale, è avvertita come urgente la necessità di predisporre l’adozione di strumenti che possano garantire maggiori tutele al titolare dei dati informatici, anche e soprattutto dopo la morte.

V. (SEGUE) IL DIRITTO ALLA PRIVACY E ALLA RISERVATEZZA TRA CYBERSPAZIO E MONDO REALE.

La dissociazione tra *digital person* e *natural person* rende evidente l’impossibilità di procedere ad una sovrapposizione tra il concetto della *digital death* e la morte biologica, almeno come concepita *in rerum natura*. Per tali ragioni, se per la categorizzazione di alcune fattispecie si è proceduto mediante i tradizionali strumenti giuridici in possesso del nostro ordinamento, il discorso muta per quanto concerne il tema della personalità digitale. Come si è accennato, il problema qui si sposta sul campo della *privacy*⁵³ e della tutela della riservatezza

48 A riguardo, si veda anche BONETTI, S.: “Identità digitale post mortem e successione nel contratto avente ad oggetto dati personali”, in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONÉ), Esi, Napoli, 2023, p. 217, la quale richiama ZACCARIA, A.: *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall’unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, cit., p. 60 e ss.

49 SISTO, D.: *Digital Death – Come si narra la morte con l’avvento del web*, Tropós, Roma, p. 30 e ss.

50 SISTO, D.: “La morte digitale”, cit., p. 32.

51 Risulta di notevole pregio, le considerazioni, quasi profetiche, di PINO, G.: “Teorie e dottrine dei diritti della personalità”, cit., p. 240 e ss., in cui l’Autore, richiamando un giurista tedesco (PUCHTA, G. F.: *Vorlesungen über das heutige römische Recht*), sottolinea l’importanza della distinzione tra *Mensch* (uomo) e *Person* (persona), palesando la “differenza tra la persona intesa nella sua corporalità e la personalità come indicatore degli attributi della persona o, a volte, della capacità giuridica”.

52 RESCIGNO, P.: “voce Personalità (diritti della)”, *Enc. giur.*, XXIII, 1991, p. 7; GUARNERI, A.: “Le diverse categorie dei diritti soggettivi. Il diritto soggettivo” (a cura di G. ALPA-M. GRAZIADEI ed altri), in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet, Torino, 2001, p. 467 e ss.

53 Il concetto di *privacy* è ancora oggi alquanto dibattuto ma richiede una definizione funzionale ed onnicomprensiva, al fine di comprenderne a pieno la portata. Tra tutti, RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, p. 320 e ss., richiama la definizione fornita da VESTIN A. (*Privacy and freedom*, 1970): “la *privacy* è il diritto di controllare l’uso che altri fanno delle informazioni che mi riguardano”. essa assume un’accezione escludente, finalizzata dunque ad escludere gli altri dalla propria sfera privata. riguardo alla ambiguità dell’importato lemma anglosassone “*privacy*”, si richiama PINO, G.: “Teorie e dottrine dei diritti della personalità”, cit., p. 237-274. Interessante è inoltre la tesi di TOMASI, A.: “Gratuità dei servizi e

della sfera privata dell'individuo come bene inviolabile⁵⁴. Dinanzi all'ultrattività dei diritti personalissimi inerenti alla identità digitale, si manifesta a pieno l'ambivalenza del fenomeno successorio: si oscilla dal carattere squisitamente patrimoniale⁵⁵ dei diritti trasmessi *iure successionis* dal *de cuius* al versante prettamente soggettivo in cui si riconosce una legittimazione ad agire *iure proprio* a determinate categorie di soggetti⁵⁶.

Al fine di comprendere a pieno i risvolti e le possibili soluzioni da attuare, è necessario procedere con una breve rassegna legislativa del fenomeno della *data protection* sia a livello nazionale che europeo. Infatti, un primo impulso per la riorganizzazione e predisposizione di strumenti di tutela con riguardo al trattamento dei dati personali nasce a livello comunitario ed è rappresentato dalla Direttiva 95/46/CE⁵⁷, con cui si cercava di trovare un iniziale compromesso tra libera circolazione dei dati e tutela dei diritti fondamentali della persona. Il nostro ordinamento procedeva così a recepire i principi espressi a livello comunitario con la l. n. 675 del 1996⁵⁸. Tuttavia, per una disciplina organica del fenomeno a livello nazionale, bisognerà attendere l'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2003 anche noto come Codice della *privacy*, istituendo anche una specifica Autorità Indipendente per vigilare sull'osservanza dei principi in esso contenuti. Punto di riferimento a livello europeo è ora il Regolamento europeo n. 679 del 2016 (noto come *G.D.P.R.*⁵⁹) in cui si è previsto un raccordo globale tra le diverse esigenze di tutela verso i diversi Stati Membri. Un'importante novità è l'introduzione del c.d. "diritto all'oblio"⁶⁰. Infine, con il d.lgs. n. 101 del 2018, l'Italia ha proceduto

"corresponsione" di dati personali", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONÉ), Esi, Napoli, 2023, p. 102, in cui si analizzano i "dati personali" come un nuovo vero e proprio corrispettivo nei rapporti tra *providers* ed utenti.

54 In tempi alquanto recenti, la *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto* - adottata dal Consiglio d'Europa il 17 maggio 2024 - ha riconosciuto il rango di "common principle" a livello internazionale alla tutela dei dati personali nell'ambito dei sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, il Considerando n. 24 della direttiva 2019/770 statuisce come la protezione dei dati personali sia un diritto fondamentale, non equiparabile a merce (si veda TOMASI, A.: *Gratuità dei servizi*, cit., p. 112).

55 Di tale ambito si è già parlato nei precedenti paragrafi.

56 In questo ultimo caso l'acquisto è autonomo rispetto alla vicenda successoria propriamente intesa, dal momento che la morte diviene mera occasione dell'acquisto e non anche causa dello stesso. il soggetto designato diverrà titolare *ex novo* di una posizione giuridica, inizialmente inesistente ma collegata e connessa alla sfera giuridica del *de cuius*.

57 Il testo della normativa si può consultare sul sito ufficiale: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A31995L0046>.

58 <https://www.parlamento.it/parlam/leggi/966751.htm>.

59 L'acronimo è l'abbreviazione della nomenclatura inglese "General Data Protection Regulation" (in italiano: "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") e si può consultare il testo aggiornato della normativa al seguente sito web: <https://www.garantepriacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679+Ar+ricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++del%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018>.

60 Tale diritto è stato introdotto a livello europeo formalmente solo nel 2016, con l'art. 17 del GDPR, inteso come "diritto alla cancellazione delle informazioni e dati personali". Sul punto, PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2022, p. 199-201. Oggi tale nozione è alla ribalta anche a livello nazionale per la proposta di legge sul c.d. "oblio oncologico", il quale può essere considerato una *species* del *genus* del

all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE del 2016. A tal proposito, la novella ha introdotto un elemento ulteriore, colmando una rilevante lacuna⁶¹ presente nella disciplina europea. Viene infatti previsto il nuovo art. 2-terdecies⁶² al Codice della *privacy*, introducendo una specifica disciplina relativa ai diritti delle persone decedute. In questo panorama colmo di asperità ed incertezze sulle sorti del patrimonio digitale dell'individuo - grazie alla cooperazione tra legislatore europeo e nazionale - si è acceso un primo faro di speranza. Intanto, la regola generale che si desume è quella della sopravvivenza dei diritti del *de cuius* rispetto alla propria morte ed alla possibilità di determinati soggetti di esercitarli, salvo espresso divieto da parte del suo titolare. La difficoltà che tuttavia permane in capo agli interpreti del diritto resta quella di comprendere i confini entro cui tale fenomeno può manifestarsi.

La modernità ha reso sempre più difficile operare una netta distinzione tra sfera patrimoniale e non patrimoniale, specialmente a seguito del *boom* digitale⁶³. Il ruolo del giurista diventa dunque sempre più complesso poiché non può più orientarsi mediante i canonici punti di riferimento della dogmatica tradizionale ma dovrà compiere un ulteriore sforzo di interpretazione al fine di adeguare i principi normativi alle sfide della contemporaneità⁶⁴, soprattutto nel mondo digitalizzato. Tornando al dato normativo, accanto all'introduzione di un vero potere di veto del titolare dei dati anche in vista della propria morte, non si rintraccia la predisposizione di un vero potere di pianificazione patrimoniale da attribuire a soggetti specifici. Dinanzi alla timidezza normativa sul tema, i principali *providers* digitali hanno pertanto adoperato dei propri "sistemi di gestione virtuale" del

diritto all'oblio comunitario, trattandosi sempre di protezione di dati e tutela alla riservatezza in questo caso di un paziente oncologico.

- 61 Si rammenta che la disciplina contenuta nel *G.D.P.R.* non si applica alle vicende relative a persone decedute (Considerando n. 27).
- 62 "Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi". il testo è consultabile al sito: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30.196>.
- 63 In questi termini MARTONE, I.: "Sulla trasmissione a causa di morte", cit., p. III, la quale richiama anche il concetto di "depatrimonializzazione del diritto civile" e della "reciproca ibridazione della sfera patrimoniale e personale" (concetto già espresso da PERLINGIERI, P.: "Depatrimonializzazione e diritto civile", *Rass. dir. civ.*, fasc. I/1983, 1983, p. I e ss.).
- 64 La questione è stata ampiamente affrontata da PERLINGIERI, G.: "Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia", *Dir. succ. fam.*, 2018, p. I e ss.

post mortem⁶⁵, operativi solo a condizione che il titolare non abbia espresso la sua volontà in un testamento “digitale”⁶⁶ secondo quanto previsto dal vigente Codice della privacy.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, lo studio della casistica in materia di *digital death*, seppur non eccessivamente numerosa, risulta comunque un campo di prova molto stimolante. Tra le diverse pronunce⁶⁷, la più interessante a fini di studio risulta quella espressa dalla Suprema Corte Federale Tedesca⁶⁸. Il procedimento logico-giuridico che accompagna la decisione finale innova di un *quid pluris* rispetto alle altre pronunce emesse in casi analoghi. Dopo aver ricondotto la categoria dei dati digitali a quella dei beni immateriali, la Corte tedesca riconosce la piena trasmissibilità degli stessi a favore degli eredi. Il complesso dei dati personali digitali infatti non si differenzerebbe di molto rispetto a quelli contenuti in un qualunque diario cartaceo, mutando solo il supporto su cui sono trascritti (che da materiale diventa virtuale), quand'anche esso contenga informazioni strettamente private o riservate. Il vero elemento distintivo del percorso ermeneutico riguarda proprio quest'ultimo aspetto. I giudici d'oltralpe ritengono che non si rintraccia,

65 A titolo esemplificativo, si elencano alcuni casi: 1) *Google* ha predisposto il c.d. *Inactive Account Manager*, che - a seguito di un periodo medio-lungo di inattività decorrente all'ultimo accesso in rete - procederà ad eseguire una delle due scelte rese dall'utente nel momento di creazione dell'*account* (totale eliminazione di tutti i dati e del profilo stesso oppure nomina di un fiduciario al quale, decorso il periodo di inattività, il sistema comunicherà i dati che il titolare ha inteso trasferirgli). 2) *Yahoo!* impone invece una clausola di intrasmissibilità, con conseguente estinzione dell'*account*. 3) *Facebook* predisponde l'intrasferibilità dell'*account* a terzi ma esclude l'estinzione automatica del profilo, trovandosi l'utente di fronte alle seguenti scelte: eliminazione definitiva del profilo, trasformazione in profilo “commemorativo”, nomina di un contatto-erede (*legacy contact*) per la gestione del profilo commemorativo. 4) *Instagram* segue una procedura simile a quella appena esaminata ma la nomina del contatto-erede è lasciata ai soli familiari. 5) *Twitter* prevede la facoltà dei familiari di chiedere l'eliminazione dell'*account*. 6) *Microsoft* e *Dropbox* prevedono la cancellazione definitiva dell'*account* dopo un lasso di tempo di inattività. 7) *Apple* prevede una sorta di cristallizzazione dei contenuti digitali senza possibilità di accedervi a chi non è dotato delle credenziali di accesso.

66 Con il termine “testamento digitale” ci si vuole riferire alle disposizioni testamentarie aventi ad oggetto il proprio patrimonio digitale largamente inteso. spesso invece con il medesimo termine si suole indicare il testamento redatto in forma digitale, il quale tuttavia resta avulso dal nostro sistema normativo in cui è necessario adeguarsi al rispetto delle formalità previste dal codice civile (artt. 601 e seguenti c.c.) e dalla legge notarile. per un approfondimento sul tema: TREZZA, R.: “Necro-robotica e circolazione dei dati personali post mortem”, *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, spec. p. 233, il quale affronta anche la tematica del testamento olografo digitale e le implicazione con la *blockchain*.

67 A dire il vero, nel corso della presente ricerca, si è riscontrata una notevole carenza di casistica sul punto nell'ambito della giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità. Tra i rari casi che hanno affrontato, in Italia, la tematica in oggetto possono essere menzionati tre esempi: l'ordinanza del 10/02/2021 del Tribunale di Milano, l'ordinanza del 25/11/2021 del Tribunale di Bologna e l'ordinanza del 10/02/2022 del Tribunale di Roma, con cui è stato ordinato ad *Apple* di fornire agli eredi l'accesso ai dati disponibili associati all'*account* dei propri cari defunti. Con ogni probabilità, la ragione di tale penuria è da rinvenirsi nell'eccezionale novità del tema, il quale, col tempo, sarà tuttavia destinato a conquistare il proprio spazio anche nei processi italiani. Ne è la riprova, infatti, la presenza di diversi casi giudiziari avvenuti in territorio estero. Il primo caso che pone all'attenzione della giurisprudenza il tema dell'eredità digitale fa riferimento alla morte di un giovane *marine* americano avvenuta in Iraq con cui la *Probate Court* della contea di *Oakland* riconobbe il diritto dei genitori verso la piattaforma *Yahoo!* ad ottenere copia della corrispondenza elettronica del figlio deceduto. altro caso è quello della morte di una modella avvenuta in circostanze sospette in Inghilterra ma in tal caso la Corte della California non consentì la diffusione del materiale contenuto nel profilo *Facebook* della ragazza, in virtù del diritto alla riservatezza. c'è poi il caso della scrittrice iraniana *Marsha Mehran*, il cui padre si vide riconosciuto il diritto di ottenere copia del contenuto dell'*iCloud* di *Google* al fine di rintracciare opere inedite.

68 BGH, 12.07.2018 n. 183/17, *Nuova giur. Civ. comm.*, 2019, p. 690.

in vero, alcuna violazione delle norme interne e comunitarie, neppure rispetto al diritto alla *privacy* ed alla riservatezza. Tale assunto poggia le sue fondamenta sulla circostanza che, secondo la Corte tedesca, l'erede del titolare dei dati non si pone come "terzo" rispetto ad essi. Esso, subentrando nella medesima posizione giuridica soggettiva del *de cuius*, si va a sovrapporre ed inserire nella medesima prospettiva del titolare dei dati. Come si avrà modo di comprendere, questa conclusione fomenta il *caos* formatosi intorno alla materia riguardante la protezione dei dati digitali a livello successorio. Sia consentito infatti sollevare delle perplessità in merito al procedimento logico-giuridico seguito nella citata vicenda giudiziaria. Così facendo infatti si perde di vista il concetto principale della vicenda: benché vi sia una scissione tra identità biologica e identità digitale, entrambe sono imputabili ad uno e solo specifico individuo. Secondo l'argomentazione esposta, si finirebbe per riconoscere la possibilità di configurare l'*appiattimento* ed il conseguente inglobamento della personalità dell'erede in quella del defunto. La personalità, quand'anche digitale, di un soggetto rimane e rimarrà sempre distinta e separata rispetto a quella di un altro soggetto. Essa raffigura un connotato immanente proprio di quello specifico soggetto e di cui nessuno potrà mai appropriarsi. L'assunto secondo cui l'identità personale e quella digitale non troverebbero mai una coincidenza perfetta tra loro sembra inoltre avere conforto in una ulteriore riflessione di natura prettamente ontologico-empirica: l'identità virtuale, che nasce nel mondo digitale, è di per sé parcellizzata, frammentata ed incompleta. Il suo titolare infatti la crea lasciando grappoli di informazioni nei vari siti e nelle diverse ricerche che egli effettua di volta in volta. L'*io digitale* può essere immaginato come una sorta di mosaico costituito da diversi componenti, i quali sono disseminati in una moltitudine di piattaforme differenti, le quali elaborano tali dati in tempi e spazi multiformi⁶⁹. Inoltre, c'è chi⁷⁰ parla di identità "dispersa ed irricognoscibile" per il fatto che le informazioni di ogni persona sono disseminate in maniera talmente caotica in una pluralità di fonti digitali che neppure il suo titolare saprebbe riconoscersi.

Diversamente - benché alcuni autori parlino di un *continuum* tra persona e macchina - esistono delle nette discrepanze: infatti solo l'identità biologica ha il connotato intrinseco di riconoscersi in un'unica immagine, comprensiva delle caratteristiche a tutto tondo di uno specifico soggetto, in maniera unitaria e complessa. Con la morte del suo titolare, inoltre, la sfera relativa all'identità personale di un individuo normalmente si estingue ma nel mondo digitale si è visto come ciò non accada automaticamente, anzi non accada affatto. La conclusione espressa dai giudici tedeschi si presta a possibili interpretazioni fuorvianti. In questo scenario pieno di dubbi ed incertezze, l'unica certezza da mantenere salda è il concetto di unicità ed esclusività della sfera personale del soggetto. Dal punto

69 Sul punto, la medesima tesi viene sostenuta da LA CHINA, D.: "Tutela post mortem", cit., p. 260.

70 РОДОТА, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 319.

di vista ontologico, essa rimane e resta una. Anche a seguito del decesso della persona fisica ed a fronte della scissione dell'identità digitale, essa resta imputabile solo ed esclusivamente a quel soggetto con cui è stata generata. Con la morte del soggetto, l'identità fisica di quel soggetto cessa con esso mentre l'identità virtuale subisce un'ulteriore secessione: essa si estingue nel suo connotato statico (ossia intesa come momento genetico dell'identità di un individuo) mentre continuerà a "navigare" nel limbo dell'incertezza per quanto concerne il suo aspetto dinamico (ossia intesa come flusso di dati ed informazioni in essa contenuti). In questo modo, pertanto, la problematica dell'eredità digitale si pone solo sul suo profilo *sub*-dinamico relativo ai dati, non anche al concetto ontologico-esistenziale dell'identità digitale *tout court*.

Tale concezione inoltre trova un riscontro anche nel già menzionato diritto all'oblio. Se esiste un diritto, riconosciuto anche a livello comunitario, di consistente nella pretesa di un soggetto di mantenere il controllo sulla propria sfera personale, insito nel diritto alla propria autodeterminazione anche in tema di identità, tutelabile mediante la rimozione e cancellazione definitiva di dati determinati⁷¹, ciò implica necessariamente che quel soggetto sia l'unico a cui quelle informazioni potranno essere imputate, anche dopo la sua morte. Si parla di *right to be forgotten*⁷² ma si discute se esso, quale promanazione del più ampio diritto alla *privacy*, possa esplicare i suoi effetti anche dopo la morte o si estingua con essa. Alcuni autori⁷³ parlano di D.A.T.D. ossia di "disposizioni anticipate di trattamento dei dati"⁷⁴. Il titolare dispone dei propri dati, disciplinandone il trattamento. Anche in tal caso, l'afferenza di tali informazioni all'interno della sfera personale ed esclusiva del suo titolare comporta che la propria identità resta tale anche dopo la morte, non potendosi confondere con quella dei suoi eredi. Il loro contenuto (ossia la matrice dinamica dei dati digitali) potrà, alle condizioni già illustrate, essere trasmesso a specifici soggetti ma non per questo vi sarà un'immedesimazione dell'erede nella sfera identitaria digitale del titolare originario⁷⁵. Da ultimo, occorre sottolineare come la necessità di un urgente coordinamento a livello sovranazionale ed europeo del fenomeno digitale ha portato, di recente, alla "Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale"⁷⁶. In tale documento, i diversi Stati membri riconoscono il diritto di ogni persona fisica a pianificare e determinare le sorti della

71 VALVO, A. L.: "Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale", *Studi sull'integrazione europea*, 2015, p. 350.

72 LAZZARELLI, F.: "Tutela dei dati personali nell'età globale: il diritto all'oblio", *Le Corti salernitane*, n. 1/2021, p. 3 e ss.

73 TREZZA, R.: "Necro-robotica", cit., spec. p. 221.

74 Il riferimento è alle D.A.T. (disposizioni anticipate di trattamento) introdotte dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, anche noto come "biotestamento".

75 Tra l'altro, tale evenienza viene espressamente esclusa a priori nella *policy commerciale dai service providers* stessi, com'è stato già analizzato.

76 Si tratta della Dichiarazione comune del Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea del 23 gennaio 2023 (2023/C23/01), raggiungibile sul sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ%3AC%3A2023%3A023%3AFULL>.

propria eredità digitale, specialmente in relazione alle proprie informazioni ed *account* personali. L'attenzione e la sensibilità delle Istituzioni europee alla tematica del digitale portano ad essere ottimisti verso l'inaugurazione di una nuova era di riforme a tutela della "sfera digitale" della persona⁷⁷.

VI. EPILOGO.

La tematica connessa alla *digital death* è un fenomeno di forte ed indiscussa attualità. Tale assunto trova prove inconfutabili in una diffusa ed emergente sintomatologia insorta nello stesso panorama quotidiano dei *social networks*. "A breve, su Facebook, ci saranno più morti che vivi. Il social network per eccellenza ha già preso le sembianze di un cimitero digitale, in costante e inarrestabile crescita"⁷⁸. Già un importante studio inglese⁷⁹ dimostra infatti come entro il 2070 i morti sui *social network* potrebbero essere ancora per poco in inferiorità numerica rispetto ai vivi. Tuttavia, se il più grande *social network* del mondo continua ad espandersi ai tassi attuali, il numero di utenti deceduti potrebbe raggiungere i 4,9 miliardi prima della fine del secolo. Se si pensa che il tema in esame sia lontano dalle attuali problematiche della società, il pensiero appena citato apre il campo a suggestioni ben più agghiaccianti. La tecnologia ha cagionato una dissociazione della società, trasfigurando i paradigmi tradizionali in entità virtuali.

L'impatto della "rivoluzione digitale" sulle relazioni umane ha influenzato anche il diritto. All'ordinamento giuridico è dunque riservato il compito di raccogliere la sfida e verificare la propria tenuta a questa nuova onda d'urto - o come direbbe qualcuno "*digital tsunami*"⁸⁰ - composta da *bit*, algoritmi e *big data*. Tra coloro che difendono la totale completezza ed autosufficienza dell'ordinamento giuridico, ritenuto un sistema chiuso e perfetto, e coloro che invece invocano come unica via d'uscita una riforma trasversale volta a ribaltare i meccanismi tradizionali, bisogna preferire una terza via, quella intermedia. Certamente, la necessità di nuove disposizioni normative che vadano a recepire i nuovi dettami sorti con la diffusione delle nuove tecnologie si impone come scelta obbligata e necessaria. Di questo avviso è sicuramente l'Unione Europea, la quale, nel corso degli anni, sta tentando di introdurre una regolamentazione armonizzata tra i vari Stati membri in materia

77 A riguardo è interessante l'approccio perseguito da RUGGERI, L.: "La dicotomia dati personali e dati non personali: il problema della tutela della persona nei c.dd. dati misti", *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc. 2, 2023, p. 808.

78 AMBROSINO, B.: "Facebook is a growing and unstoppable digital graveyard", in BBC, 14 marzo 2016, disponibile sul sito: <https://www.bbc.com/future/article/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead>.

79 Si tratta di uno studio dell'Università di Oxford: Carl J. Ohman e David Watson, *Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online*, *Big Data & Society*, 2019: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2053951719842540>.

80 Il riferimento è a RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 325, il quale richiama un gruppo di ricerca dell'Unione Europea (*The Future Group*).

di tecnologia e digitalizzazione⁸¹. Anche l'Italia nel tentativo di regolamentare alcune zone grigie, attraverso l'AG.I.D. (Agenzia per l'Italia digitale), sta provvedendo alla predisposizione di un Comitato di Coordinamento per l'aggiornamento della strategia nazionale in tema di intelligenza artificiale⁸². Tuttavia, non deve essere trascurata l'indole elastica e duttile del nostro ordinamento, il quale è capace di adattarsi ed adeguarsi, grazie all'opera ermeneutica degli interpreti, anche ai cambiamenti più massicci della società. Finché ciò risulterà possibile e conveniente, si potrà continuare ad incasellare la nuova realtà digitale all'interno delle finestre tradizionali del diritto vigente. Laddove però ci si renda conto che gli strumenti attualmente in uso all'ordinamento non siano più sufficienti ad arginare il fenomeno digitale e le sue cangianti e sempre nuove implicazioni, bisognerà intervenire per tempo, mediante l'adozione di normative mirate e specifiche.

La difficoltà che spesso si incontra nel normare tali aree si annida nella natura "volatile" del *cyberspazio*. La mancanza di una conoscenza approfondita del fenomeno digitale ed il monopolio di alcuni *service providers*, spesso con sedi in territori esteri con legislazioni diverse dalla nostra, rendono sempre più difficoltoso un globale coordinamento sovranazionale in materia di programmazione giuridica dei fenomeni *online*. Ad un *vulnus* di tutele a livello generale, si sommano poi le incertezze che riguardano da vicino le relazioni umane, sia dal punto di vista patrimoniale che da quello personale. Come si è avuto modo di illustrare nei precedenti paragrafi, l'eterogeneità del concetto di "successione digitale" si scontra con lo sdoppiamento dell'identità personale digitale. Il momento *post mortem* del digitale è spesso considerato un *tabù*, poiché spesso si associa la sfera della tecnologia ad un qualcosa che resta nel virtuale e che quindi non interessa la realtà. Vi è la tendenza a scindere il mondo reale da quello digitale senza comprendere che, in realtà, tra i due emisferi vi è un ponte. E dunque dobbiamo strappare via questo "velo di *Maya*" che ci impedisce di vedere l'interdipendenza e l'ambivalenza della società moderna.

Questo vale anche per il diritto. Le problematiche giuridiche che via via emergono nel mondo digitale esistono solo in quanto relazionate al mondo reale. Le differenze, in realtà, sono meno ingombranti di quanto si possa immaginare. Il principio della perpetuità dei dati condivisi *online* sta a significare che tutto ciò che viene immesso nei sistemi digitali rimane lì per sempre, mutando forme e viaggiando nel *cyberspazio*. Questo concetto però era già noto da molto tempo,

81 Da ultimo, si pensi - in tema di intelligenza artificiale - all'*EU AI Act* (prima regolamentazione a livello europeo sull'intelligenza artificiale). Inoltre, si consideri anche la *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto* adottata il 17 maggio 2024 a Strasburgo dal Consiglio d'Europa che rappresenta - ad oggi - il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante finalizzato a garantire il rispetto delle norme giuridiche in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

82 Per una completa disamina sul rapporto tra il diritto privato e l'intelligenza artificiale: AA.Vv., *The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence*, cit., p. 71 e ss.

eppure non creò lo stesso scandalo: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”⁸³. E forse è nella trasformazione che bisogna trovare la chiave di lettura del problema. Questa incessante corsa della società nel tentare di arginare il mondo virtuale all’interno di canoni prestabiliti è infatti destinata al fallimento. Solo se ci si immerge a pieno nella modernità, si potrà iniziare a comprendere e risolvere il problema della tutela della sfera “cyber-virtuale” della persona. Nonostante le numerose sfumature e sfaccettature con cui si declina la problematica della “riservatezza digitale”, essa deve essere ricondotta ad un *unicum*⁸⁴. Il concetto è infatti strettamente connesso con il concetto di libertà, eguaglianza e sicurezza pubblica⁸⁵. Con la digitalizzazione e la creazione di un “io digitale esterno” è cambiato il perno della stessa conoscenza ed autodeterminazione dell’uomo in quanto esso dovrà necessariamente guardare anche al di fuori di sé, verso la proiezione digitale che si è creato nel *cyberspazio*⁸⁶.

L’avvento della tecnologia ha portato ad un ulteriore rovesciamento: se nell’antichità la peggior condanna era considerata la “*damnatio memoriae*” - ossia la cancellazione di un individuo dalla memoria collettiva di una comunità – nella realtà odierna, invece, risulta difficile ottenere il medesimo effetto, a cui molti invece aspirano e condensato oggi nel citato diritto all’oblio, oramai di difficile attuazione. Tuttavia, la responsabilità della diffusione di una società digitale di questo tipo è collettiva. Sono i singoli individui che hanno reso sé stessi delle vere e proprie “miniere a cielo aperto di dati e informazioni”⁸⁷ da dare in pasto ai sistemi digitali. L’evoluzione della specie umana è forse sbarcata in una nuova tappa della Storia: da *homo sapiens* a *homo digitalis* o *numericus*⁸⁸. L’essere umano si è privato del suo connotato puramente biologico, creando gradualmente un proprio *alter ego* virtuale nel *cyberspazio*.

In questo modo, il legislatore deve fare i conti con il nuovo “paradigma dell’immanenza” della sfera digitale con quella reale, soprattutto nell’ambito della disciplina della pianificazione *post mortem*. Queste due sfere dell’esistenza sono oramai intrinsecamente connesse ed interdipendenti, cosicché anche nella pianificazione successoria è necessario tener conto di questa natura ambivalente della propria sfera giuridica patrimoniale e personale. Lo strumento che regna sovrano nella regolamentazione del proprio *post mortem* resta il testamento,

83 Il riferimento è alla celebre frase del chimico e fisico francese Antoine-Laurent Lavoisier (LAVOISIER, A.-L.: *Traité élémentaire de chimie*, 1789) nota anche come “legge della conservazione della massa”.

84 RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 321 e p. 397, in cui l’Autore sottolinea come il diritto alla protezione dei dati personali trova una tutela autonoma all’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, separata e distinta rispetto alla protezione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare contenuta nel diverso art. 7 della medesima Carta.

85 Si pensi ai numerosi attacchi *hacker* che comportano il furto di numerosi dati ed informazioni sensibili.

86 Suggestione che viene raccolta da RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 327.

87 RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 322 parla di “*data mining*”.

88 COHEN, D.: *Homo numericus: La “civilisation” qui vient*, Albin Michel Editore, Parigi, 2022.

quale unico negozio lecito e valido per affidare ai posteri la propria volontà per il tempo in cui si è cessato di vivere. Tuttavia, assume in questa sede un rilievo ancor più peculiare il contenuto che dovrà caratterizzare il negozio testamentario avente ad oggetto la c.d. eredità digitale. Accanto agli strumenti classici⁸⁹, pur sempre validi, si dovranno infatti affiancare mezzi giuridici moderni, più efficaci rispetto alle nuove ed emergenti sfide della tecnologia, a tutela dei propri dati personali e anche per la reale effettività del riconoscimento di un diritto all'oblio digitale. Come si è tentato di dimostrare nel corso della presente disamina, lo strumento testamentario sovente si rivela, purtroppo, inidoneo a ricoprire il ruolo di "messaggero" di determinate informazioni, specialmente alla luce dell'esposta rivoluzione digitale in corso. Si pensi infatti alle *password* o alle chiavi di accesso di un *account*: qualora un soggetto volesse disporre riguardo ad esse, ad oggi, egli sarebbe costretto a menzionarle espressamente nel testamento (quand'anche in via indiretta se si fa riferimento allo strumento del mandato *post mortem* o all'esecutore testamentario oggetto di precedente analisi) e ciò genererebbe il chiaro pericolo della loro diffusione e conoscibilità da parte di chiunque accedesse al testamento, potendo tali dati finire in mani sbagliate.

Di conseguenza, un modo per evitare tali inconvenienti potrebbe essere quello di prevedere un canale differenziato e specifico, riservando così all'*eredità digitale in senso stretto*⁹⁰ un'autonoma disciplina giuridica, disancorata dalle sorti del patrimonio "classico"⁹¹. Si potrebbe, pertanto, iniziare a pensare alla creazione di un nuovo "ufficio di diritto privato"⁹² - un "curatore del patrimonio digitale" - avente due precipue finalità: da un lato, la tutela della *privacy* del defunto, in relazione ai propri dati personali, dopo la sua morte e, dall'altro lato, la necessaria intermediazione tra le varie piattaforme digitali e gli eredi/familiari del *de cuius*, i quali potrebbero legittimamente avanzare delle richieste in merito ad essi (ad esempio, avere indietro le foto digitali per mantenere un ricordo del defunto, recuperare la corrispondenza privata, prendere visione dei contenuti dei profili *social networks*). A questa nuova figura giuridica dovrebbe essere affidato il compito di ricevere, in prima battuta, al momento di apertura della successione, il complesso dei dati digitali esistenti in quel momento in capo al *de cuius* e tenerli "in cassaforte", rispettando la volontà del testatore. Successivamente, una volta analizzata la volontà del *de cuius*, si procederà a dare esecuzione alle sue decisioni, trasmettendo i dati che egli voleva fossero trasferiti ai soggetti predeterminati

89 L'esempio già richiamato del "mandato *post mortem exequendum*" potrebbe soddisfare certamente alcune esigenze più pratiche o esecutive ma si scontra con i limiti propri della sua stessa natura di istituto classico, nato per ben altre esigenze.

90 Intendendo, con tale locuzione, il complesso dei dati nativi digitali riconducibili ad un determinato soggetto come *account, password, fotografie digitali, e-mail, contenuti dei social networks et similia*.

91 Si fa riferimento al patrimonio non-digitale.

92 Inteso come situazione in cui un soggetto è investito di uno specifico e confinato potere per la tutela di un interesse altrui.

ed eliminare quelli che voleva scomparissero insieme a lui con la sua morte. Tale sistema potrà avere come perno, ancora una volta, la figura del notaio, in virtù della sua funzione di custode supremo della volontà delle parti⁹³. In questo modo, il testatore verrebbe reso edotto, da parte del notaio rogante, della possibilità di usufruire di tale specifica normativa, come tra l'altro già avviene in altre ipotesi⁹⁴. Si potrebbe quindi prevedere la creazione di una nuova *species* di testamento pubblico - che potremmo chiamare "testamento digitale" - con cui il *de cuius* disciplinerà esclusivamente i suoi dati esistenti nel *cyberspazio*. Tale strumento dovrà avere un grado di riservatezza più elevato rispetto ai normali strumenti testamentari moderni, impedendo che lo stesso possa essere letto da chiunque bensì solo da chi ne sarà beneficiario o solo per la parte che lo riguarda. Saranno necessari apparati di tutela contro possibili abusi ed il rispetto della *privacy* dovrà essere comunque il rigoroso obiettivo primario.

Quanto alle modalità operative della presente proposta, laddove il testatore decidesse di avvalersi della facoltà di scegliere l'applicazione di tale specifica normativa, all'interno del testamento "ordinario"⁹⁵, consultabile da chiunque vi abbia interesse, vi sarà soltanto la menzione di tale scelta, in cui si darà atto che il testatore ha deciso di applicare alla propria eredità digitale la normativa specifica sopra esposta, senza specificare quali siano i rapporti digitali esistenti o se ve ne siano ancora. In cotal guisa, la *privacy* del testatore sarebbe rispettata, senza la necessità di dover elencare i dati digitali che egli non vuole vengano conosciuti da nessuno ma neppure far sapere quali dati digitali vuole trasmettere ed in favore di chi. Sarà sicuramente necessario integrare di nuovo la normativa attualmente vigente in tema di diritto alla riservatezza e alla *privacy* ma ciò potrebbe rappresentare un buon punto di partenza verso il riconoscimento di un'autonoma area di programmazione successoria dei fenomeni digitali, in un'accentuata ottica di valorizzazione dell'autonomia testamentaria⁹⁶.

Appare inoltre stimolante notare come, analizzando il profilo successorio del fenomeno digitale, sia possibile sollevare un'altra interessante problematica

93 Il motto del Notariato italiano, contenuto anche nell'effigie del suo stemma ufficiale, è "*fidei et veritatis anchora*".

94 Si pensi, allo stesso modo, alla c.d. *professio iuris* di cui all'art. 22 del Reg. Ue n. 650/2012, in ordine alla scelta della legge applicabile alla propria successione.

95 Si fa riferimento a qualsiasi forma di testamento classico "non-digitale" (olografo, segreto, pubblico, internazionale, speciale). Si usa impropriamente tale termine per distinguerlo dalla nuova figura del "testamento digitale" di cui si è accennato poc'anzi.

96 È infatti di notoria conoscenza il diffuso fenomeno della "crisi" dello strumento testamentario pubblico. Mediante l'introduzione di tali novità, si compirebbe un ammodernamento del testamento stesso, invogliando i privati a ricorrere ad esso per garantirsi una maggiore tranquillità nella pianificazione *post mortem* dei propri beni non solo sul versante patrimoniale ma anche su quello personale e digitale. Anche in una prospettiva deflattiva del contenzioso giudiziario, tale (auspicabile) rinnovato interesse verso il testamento, tornato nuovamente strumento "necessario" grazie al gancio della pianificazione successoria digitale, comporterebbe una flessione del numero delle cause ereditarie che affollano le aule di Giustizia, oltre che garantire maggiore certezza giuridica.

rimasta, per ora, ancora celata: si tratta della natura da attribuire all'accesso non autorizzato – da parte di un delato all'eredità – ai contenuti digitali del *de cuius*, senza che questo abbia ancora accettato o rinunciato espressamente all'eredità. In tale ipotesi, infatti, si potrebbe far riferimento al dettato normativo contenuto nell'art. 476 c.c. in tema di accettazione tacita. Si potrebbe dunque integrare una *pro herede gestio*? La problematica allora si sposta non solo sull'urgenza di tutela del *de cuius*, in merito alle situazioni giuridiche fin qui esposte, bensì anche sulla necessità, nei confronti degli eredi, di essere consapevoli delle conseguenze di una possibile ingerenza nei contenuti digitali del *de cuius*. Essi dovranno porre la massima attenzione anche nella gestione del profilo tecnologico-digitale dell'eredità, il quale, benché connotato da un'innata immaterialità, potrà comunque essere oggetto di un atto di accettazione tacita, con tutte le conseguenze che ne discendono in tema di esposizione ai debiti ereditari. La questione tende dunque ad allargarsi ben oltre i semplici confini della tutela della sfera patrimoniale e personale del *de cuius*, estendendosi – per osmosi - anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel fenomeno successorio, come i chiamati all'eredità o gli eredi stessi per i motivi su esposti.

Ciononostante, le maggiori problematiche e i principali interrogativi restano comunque quelli inerenti alle modalità con cui tutelare in maniera più efficace possibile la sfera personale del *de cuius* in materia di eredità digitale. È infatti in questo campo che la discrasia tra le due realtà, quella virtuale e quella reale, si pone in maniera più accentuata, mediante un ribaltamento della sopravvivenza dei dati sul suo titolare, in un terreno potenzialmente sconfinato ed ancora poco o affatto normato. L'interprete, in via ermeneutica, potrà tamponare le lacune – elencate in precedenza -disseminate nell'ordinamento finché ciò risulterà possibile secondo le categorie giuridiche esistenti. Tuttavia, anche sulla scia del promettente indirizzo programmatico europeo⁹⁷, anche il sistema normativo italiano dovrà necessariamente interfacciarsi con la nuova realtà del digitale, garantendo una tutela alla sfera privata della persona, la quale risulta intaccata, sin dalle sue radici più profonde, nella stessa intrinseca concezione di libertà individuale e di autodeterminazione. L'art. 2 della Costituzione ne sarà il faro⁹⁸. Il fenomeno

97 Di recente, si può far riferimento alla proposta di risoluzione, da parte del Parlamento europeo, sul "riconoscimento dell'Identità Digitale Universale: un diritto fondamentale per tutti i cittadini europei" (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0236_IT.html). tale atto dimostra come l'Unione europea annovera tra i diritti fondamentali anche la problematica inerente all'identità digitale e dunque, per osmosi, anche la sua tutela nel *post mortem* strettamente connessa con l'eredità digitale.

98 In realtà, risulta stimolante la riflessione di PINO G. ("Teorie e dottrine dei diritti della personalità", cit., p. 270 e ss.), il quale, criticando la ricostruzione dogmatica che spesso viene sostenuta da alcuni giuristi e si concretizza nel parallelismo "diritti della personalità" = "diritti fondamentali/diritti umani/diritti di libertà", ricondotti nell'alveo del citato art. 2 Cost., sostiene ed asserisce che "definirò "diritti della personalità" quei diritti che pertengono alla sfera relazionale della persona, alla sfera della conoscenza, della conoscibilità e della identificabilità della persona nell'ambito delle relazioni sociali. definirò "diritti della persona" quei diritti che riguardano la tutela giuridica dell'integrità psicofisica della persona (come specificazione civilistica del diritto alla salute ex art. 32 Cost.). definirò "privacy" il diritto della persona a controllare la raccolta e l'uso che terzi possono fare delle informazioni personali attinenti a quella persona, ovvero il diritto (in determinate condizioni) ad inibirne la raccolta e l'uso. Così definita, la privacy

digitale è certamente ancora fin troppo recente, instabile ed in continuo divenire per essere inchiodato all'interno di dettami ben definiti e statici. Tuttavia, mai come adesso, la matrice puramente giuridica della materia successoria si colora di un'innata vocazione etica, la quale pone interrogativi ben più elevati rispetto alla mera predisposizione di strumenti normativi volti a tutelare la sfera personale di un soggetto nel *post mortem*. Negli anni a venire, pertanto, si dovrà prendere in considerazione una rilettura dell'intero impianto giuridico dedicato alle successioni – magari anche prendendo spunto dalle proposte enunciate nel corso della presente analisi - al fine di aggiornarlo ai nuovi canoni etici richiesti dalla rivoluzione tecnologica in atto. Tale operazione dovrà porre - ancora una volta - al centro della tutela giuridica, l'Essere umano, il quale però, questa volta, non sarà solo nel suo connotato reale e tangibile bensì dovrà essere accompagnato anche dal suo *alter ego* digitale, divenuto oramai la sua ombra inseparabile.

è agevolmente riconducibile alla categoria dei diritti della personalità, e a ben vedere altro non è che la sintesi di diritti che nella nostra cultura giuridica sono solitamente tenuti distinti”.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence* (curato da E. LIM e P. MORGAN), Cambridge University Press & Assessment, Cambridge, 2024, p. 36 e ss.

ALPA, G.: "L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione", *Contr. impr.*, 2017, p. 720 e ss.;

AMBROSINO, B.: "Facebook is a growing and unstoppable digital graveyard", *BBC*, 14 marzo 2016: <https://www.bbc.com/future/article/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead>.

ARCELLA, G.: "La tutela della personalità del defunto e la protezione post mortem dei dati personali", *Notariato*, 6/2021, p. 607 e ss.;

BARBA, V.: "Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà", *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 341 e ss.

BIN, R., PITRUZZELLA, G.: *Diritto costituzionale*, Utet, Torino, 2023, p. 568 e ss.

BONAVITA, S.: "Identità digitale, corpo elettronico e reputazione", *Tecnologia e diritto*, 2019, p. 30.

BONETTI, S.: "Identità digitale post mortem e successione nel contratto avente ad oggetto dati personali", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 215.

BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, II edizione, Utet, Torino, 2003, p. 12 e ss.;

CALVO, R.: "Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante", *Diritto delle successioni*, n. 1/2010, 2010;

CAMARDI, C.: "L'eredità digitale. Tra reale e virtuale", *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fascicolo I, 2018, p. 70 e ss.;

CARBONE, C.: *Le successioni per causa di morte*, II edizione, Giuffrè, Milano, 2023, p. 53 e ss.

CAROCCIA, F.: "Soggettività giuridica dei robot?", *Diritto e intelligenza artificiale* (a cura di G. ALPA), 2020, p. 213 ss.

CINQUE, M.: "La successione nel «patrimonio digitale»: prime considerazioni", *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 640 e ss.;

COHEN, D. : *Homo numericus: La "civilisation" qui vient*, Albin Michel Editore, Parigi, 2022.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Eredità digitale: inquadramento generale* (a cura di APOSTOLO, D.) studio n. I-2023/DI, approvato in Commissione Informatica il 19.10.2023, p. 2.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Password, credenziali e successione mortis causa*, Studio 6-2007/IG (a cura di BECHINI, U.), approvato dalla Commissione Studi Informativa Giuridica in data 11 maggio 2007.

DE FRANCESCHI, A.: *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Esi, Napoli, 2017, p. 20 e ss.;

DE PLANO, S.: "La successione a causa di morte nel patrimonio digitale", in *Internet e diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e L. RUGGIERI), Esi, Napoli, 2015, p. 427 e ss.;

DELLE MONACHE, S.: "Successione mortis causa e patrimonio digitale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, p. 458 e ss.

DETTI, T. e LAURICELLA, G.: *Le origini di internet*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 5 e ss.

DI LORENZO, L.: "Il legato di password", *Notariato*, 2014, p. 144 e ss.

DI STASIO, N.: "Il mandato post mortem exequendum", *Fam. Pers. Succ.*, 2011, p. 690 e ss.

FERRETTI, F.: "L'impatto della tecnologia sulle categorie giuridiche. La soggettivizzazione dell'intelligenza artificiale", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 53.

GERBO, F.: "Dell'eredità informatica", *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 300 e ss.

GIAMPICCOLO, G., *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Esi, Napoli, 2010, p. 261 e ss.

GUARNERI, A.: "Le diverse categorie dei diritti soggettivi. Il diritto soggettivo" (a cura di G. ALPA-M. GRAZIADEI ed altri), in *Trattato di diritto civile* (diretto da R. SACCO), Utet, Torino, 2001, p. 467 e ss.

IRTI, N.: *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 25 ss.

LA CHINA, D.: "Tutela post mortem dell'identità digitale", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 260.

LAZZARELLI, F.: "Tutela dei dati personali nell'età globale: il diritto all'oblio", *Le Corti salernitane*, n. 1/2021, p. 3 e ss.

MAGNANI, A., "La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed applicazioni", *Riv. not.*, 1998, p. 138 e ss.

MAGNANI, A.: "Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria", *Vita not.*, 2019, p. 1279 e ss.

MAGNANI, A.: "L'eredità digitale", *Notariato*, 2014, p. 530 e ss.

MARINO, G.: "La successione digitale", *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, fascicolo I, 2018, p. 171.

MARTONE, I.: "Sulla trasmissibilità a causa di morte dei dati personali: l'intricato rapporto tra digitalizzazione e riservatezza", in *Nuovi modelli di Diritto Successorio: prospettive interne, europee e comparate. Atti del convegno*, Eut, Trieste, 2020, p. 87 e ss.

MARTONE, I.: "Sulla trasmissione a causa di morte del «patrimonio digitale»", *Tecn. dir.*, 2020, p. 425 e ss.

MODUGNO, F.: *Lineamenti di teoria del diritto oggettivo*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 141 e ss.

MONCALVO, F. A.: "Sul mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante", *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 56 ss.

PADOVANI, F.: "Le posizioni contrattuali", in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, (a cura di G. BONILINI), Giuffrè, Milano, 2009, p. 520 e ss.

PALAZZO, A.: "Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori", *Vita notarile*, 1993, p. 1228 e ss.

PALAZZO, A.: *Le successioni*, in *Trattato di diritto privato* (a cura di G. Iudica e P. Zatti), II edizione, Giuffrè, Milano, 2000, p. 185 e ss.

PERLINGIERI, G.: "Il ruolo del giurista nella modernizzazione del diritto successorio tra autonomia ed eteronomia", *Dir. succ. fam.*, 2018, p. 1 e ss.

PERLINGIERI, G.: "Invalidità delle disposizioni mortis causa e unitarietà della disciplina degli atti di autonomia", *Diritto delle successioni e della famiglia*, n. 1/2016, p. 119 e ss.

PERLINGIERI, P.: "Depatrimonializzazione e diritto civile", *Rass. dir. civ.*, fasc. 1/1983, 1983, p. 1 e ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III ed., Esi, Napoli, 2006, specificamente cap. XVI (par. 253-259), p. 715 e ss.

PERLINGIERI, P.: "L'informazione come bene giuridico", *Rass. Dir. Civ.*, 2/1990, p. 330 e ss.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Esi, Camerino-Napoli, 1982, p. 220 e ss.

PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2022, p. 199-201.

PERLINGIERI, P.: "Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato", *Il Foro napoletano*, fasc. 2/2018, p. 481 e ss.

PINO, G.: "Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003/1, p. 237-274.

RABAI, B.: "I big data nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali", *Amministrare*, 2017, p. 400 e ss.

RESCIGNO, P.: "voce Personalità (diritti della)", *Enc. giur.*, XXIII, 1991, p. 7.

RESTA, G.: "Diritti e personalità: problemi e prospettive", *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 6/2007, p. 1043 e ss., nello specifico, p. 1062.

RESTA, G.: "La morte digitale", *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fascicolo 6, 2014, p. 907 e ss.

RODOTÀ, S.: *Il diritto di avere diritti*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 320 e ss.

RODOTÀ, S.: *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 6 e ss.

RODOTÀ, S.: *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Edizioni Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 27 e ss.

RUGGERI, L.: "La dicotomia dati personali e dati non personali: il problema della tutela della persona nei c.dd. dati misti", *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc. 2, 2023, p. 808.

SASSO, I.: "Privacy post-mortem e successione digitale", in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 550 e ss.

SISTO, D.: *Digital Death – Come si narra la morte con l'avvento del web*, Tropós, Roma, 2016, p. 30 e ss.

SISTO, D.: "La morte digitale: cosa resta della nostra identità", *Il Quotidiano giuridico*, 2017, <https://www.altalex.com/documents/2017/06/09/la-morte-digitale-cosa-resta-della-nostra-identita>.

TALAMANCA, M., "Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie – Delle sostituzioni – Degli esecutori testamentari", *Comm. cod. civ.* (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), 1978, p. 15 e ss.

TOMASI, A.: "Gratuità dei servizi e "corresponsione" di dati personali", in *Nuove tecnologie e cultura del diritto civile* (a cura di C. PERLINGIERI e I. MARTONE), Esi, Napoli, 2023, p. 102.

TREZZA, R.: "Necro-robotica e circolazione dei dati personali post mortem", *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, spec. p. 233.

VALVO, A. L.: "Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione digitale", *Studi sull'integrazione europea*, 2015, p. 350.

VIZZONI, L.: "Mandato post mortem ed eredità digitale", *Rivista Famiglia*, 2019, <https://www.rivistafamiglia.it/2019/05/17/mandato-post-mortem-ed-eredita-digitale/>.

ZACCARIA, A.: *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Cedam, Padova, 1988, p. 72 e ss.

ZOPPINI, A.: "Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)", *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 185 e ss.